



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 28/09/2006**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2006, n. 1374

Fondo Unico Regionale - Legge n. 1329/65 - Riapertura termini di presentazione domande.

L'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa di Settore, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Industria, Industria energetica, Artigianato e PMI, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il d.lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, ha affidato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere (art. 14);
- nell'ambito di tali agevolazioni rientrano anche quelle disciplinate dalla legge n. 1329/1965 e s.m.i. - in materia di incentivi all'acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica - che riveste particolare importanza per il sistema produttivo pugliese;
- l'interesse del sistema produttivo pugliese per tale strumento è stato sempre elevatissimo, come è dimostrato dall'elevato numero di candidature presentate in risposta ai bandi pubblicati ed alle procedure attivate a valere su tali risorse;
- detto strumento di agevolazione, fin dalla data di attivazione, è stato attuato in concessione dal concessionario del Ministero del Tesoro sulla base di convenzioni nelle quali sono successivamente subentrate le Regioni, proprio in virtù del d.lgs. n. 112/98;
- la Regione Puglia è subentrata in tale rapporto con legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, art. 3 ed art. 11, comma 1, e con successive delibere di G.R. e determinazioni dirigenziali attuative della legge;
- la Giunta Regionale, con varie e successive deliberazioni e determinazioni (delibere del 5 ottobre 2001, n. 1378, del 14 maggio 2002, n. 544, del 10 dicembre 2002, n. 1992, del 10 maggio 2004, n. 675 e determinazione del dirigente del settore artigiano del 10 marzo 2005, n. 217) ha altresì qualificato e rafforzato gli strumenti di agevolazione di cui all'art. 37 della L. n. 949/52, all'art. 23 della L. n. 240/81 nonché quelle di cui alle leggi nn. 1068/64 e 1329/1965;
- per quanto concerne la l.n. 1329/65 (c.d. Legge Sabatini), l'attività dell'Istituto concessionario si basa sulla convenzione stipulata tra il Medio Credito Centrale e la Regione Puglia il 18 marzo 1999, la cui scadenza era stata originariamente fissata al 2 marzo 2005;

- anche il POR Puglia 2000-2006 ha stanziato risorse finanziarie per sostenere ed amplificare gli effetti del suddetto strumento di agevolazione, rafforzandolo ulteriormente in quanto ritenuto di centrale importanza per lo sviluppo dell'artigianato e delle PMI;

- il CdP Puglia 2000-2006 ha individuato espressamente nella convenzione con gli istituti attuatori ai sensi del d.lgs. n. 112/98 la procedura per l'attivazione degli interventi a favore del sistema di ampliamento della base produttiva, tra i quali vengono espressamente annoverati gli "... interventi finalizzati al sostegno di iniziative proposte da imprese per singole azioni, incentivate nelle modalità previste dalla legge 1329/65, mediante convenzione con il Ministero delle Attività Produttive e l'Istituto attuatore di cui al d.lgs. 112/98..." (così recita il POR Puglia 2000-2006, CdP, mis. 4.1., azione c);

- anche in conformità con la durata dei corrispondenti interventi previsti nel POR Puglia (procedure di spesa e rendicontazione da ultimarsi entro il 31.12.2008), la convenzione a tal fine stipulata il 26 settembre 2001 (Rep. del 6/11/01) con il Medio Credito Centrale (Istituto concessionario attuatore) ha stabilito la scadenza del rapporto al 31 dicembre del 2008 (vds. art. 8 dell'Atto di convenzione) ed è, dunque, tutt'ora vigente;

considerato che:

- la Regione, tenuto anche conto del presumibile esaurirsi delle risorse del fondo unico per le imprese e dei vincoli alla spesa previsti dall'attuale legislazione dovrà impostare i propri interventi di incentivazione alle imprese artigiane prevalentemente su strumenti che consentano una logica di rotatività, di conservazione e di redditività delle risorse e che, pertanto, in tale ottica, la legge 1329/65 non risulterà ulteriormente finanziabile;

- la Regione ha perciò avviato un processo di riforma complessiva degli strumenti di agevolazione dell'artigianato che è oggi in fase di ultimazione;

- non appare opportuno né utile modificare, nelle more del processo di riforma di cui sopra, gli strumenti di agevolazione che andranno invece ridefiniti in coerenza con le nuove linee strategiche regionali per lo sviluppo del settore;

- la Regione Puglia, anche in ragione dell'attuale processo di riorganizzazione in atto, non è oggi in grado di provvedere autonomamente alla gestione di tali strumenti di agevolazione;

rilevato che:

- con successive determinazioni dirigenziali (n. 7 determinazioni, emanate dal 29.11.2002 al 13.05.2004) sono state impegnate risorse a valere sul Fondo Unico Regionale a favore della L. n. 1329/65, con ciò consentendo la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione;

- nonostante l'avvenuto esaurimento delle risorse, le imprese hanno continuato fino ad oggi a richiedere il contributo in conto interessi a valere sulle operazioni concluse nel rispetto della disciplina vigente;

- un'eventuale interruzione delle agevolazioni al settore delle PMI e dell'Artigianato, anche in ragione della difficile congiuntura economica di questi ultimi anni, indebolirebbe ulteriormente il tessuto imprenditoriale regionale;

- residuano sul pertinente capitolo di bilancio regionale n. 211050, relativamente agli anni 2004 e 2005 a valere sul Fondo Unico Regionale, 10.000.000,00 euro (diecimilioni di euro) che possono essere impegnati per il finanziamento delle domande relative alle operazioni poste in essere conformemente

alla disciplina della Legge Sabatini dalla data di esaurimento dei fondi (27 ottobre 2004) e fino ad oggi (o alla successiva data di esaurimento delle suindicate risorse);

visto:

- l'art. 23, comma 3, della legge n. 62 del 18 aprile 2005 ("legge comunitaria"), che consente, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale (e comunque non oltre il 31 dicembre 2008) la proroga dei contratti in scadenza che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici (purché non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), a condizione che venga accordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5%;

- le condizioni contrattuali concordate nella fase di trattativa preordinata alla proroga delle convenzioni, che si sostanziano in:

- scadenza definitiva di entrambe le convenzioni (e dunque anche di quella del 26 settembre 2001) al 01/04/2007;
- proroga della scadenza della convenzione del 18 marzo 1999 fino al termine delle attività di cui alla presente deliberazione;
- applicazione di una riduzione del 10% sul corrispettivo dovuto in base alle convenzioni di cui sopra.

Copertura Finanziaria

La spesa è finanziata con lo stanziamento pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) prevista dal capitolo di spesa n. 211050 da suddividersi per Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) quale residuo di stanziamento 2004 ed Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) quale residuo di stanziamento 2005.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4 - comma IV lett. f. della legge regionale 7/97;

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, nonché Assessore proponente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della posizione organizzativa e dal Dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1) di finanziare gli interventi a valere sulla Legge Sabatini (L. n. 1329/65) fino alla somma di euro 10.000.000,00 euro (diecimilioni di euro), per consentire all'Istituto concessionario di istruire e, se dal caso, ammettere a contributo, le domande che saranno presentate a valere sulla stessa legge con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di esaurimento dei fondi (27 ottobre 2004) e fino all'esaurimento delle nuove risorse finanziarie;

2) di riaprire il termine di presentazione delle domande a valere sulla legge 1329/65 per la concessione di un contributo esclusivamente in conto interessi;

3) di stabilire che, rimuovendo ogni precedente atto stipulato tra le parti incompatibile con questa previsione:

- la scadenza definitiva della convenzione è stabilita, improrogabilmente, al 01/04/2007;
- la convenzione del 18 marzo 1999 è prorogata fino al termine delle attività di cui alla presente deliberazione e, comunque, non oltre il 01/04/2007;
- Medio Credito Centrale accorderà una riduzione del 10% sul corrispettivo dovuto in base alle convenzioni di cui sopra, condizione alla quale è subordinato l'effettiva proroga della convenzione del 18 marzo 1999;
- le procedure fino adesso seguite nella gestione dei rispettivi strumenti di agevolazione non saranno modificate;
- che l'Istituto concessionario comunicherà alle imprese e agli istituti bancari convenzionati la chiusura del termine per la presentazione di nuove domande di agevolazione e l'avvio dell'attività istruttoria sulle domande fino ad oggi pervenute;
- che sarà compito dell'Istituto concessionario illustrare, entro 30 gg. dall'adozione della presente delibera, pena la risoluzione delle convenzioni in essere, il prospetto dei corrispettivi applicati prima della proroga e di quelli decurtati che saranno applicati fino al 01.04.2007;

4) di delegare il Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e PMI a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti all'attuazione della presente iniziativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---